

TI_GERICHTE 52.2004.279 vom 4. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.279_d20041004

FR: TI_GERICHTE 52.2004.279 du 4 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2004.279 del 4 ottobre 2004

Regeste

revoca della licenza di condurre veicoli a motore a scopo d'ammonimento. Necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali

Erwägungen

E. 1

LCStr). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). In presenza dei due giovani, al conducente era quindi richiesta nella guida un'attenzione maggiore. 4.2. In virtù dell'art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. In specie, il ricorrente ha violato questo disposto, poiché sebbene avesse percepito un colpo sul veicolo proprio passando accanto ai due ragazzi, non ha ritenuto di doversi fermare per accertarsi dell'origine di tale rumore. Egli si è limitato, verosimilmente dallo specchietto retrovisore, a constatare che i ragazzi erano in piedi, per cui ha creduto ad un colpo intenzionale provocato dai medesimi. Nonostante dopo qualche centinaio di metri si sia accorto di aver perso lo specchietto laterale destro, il conducente ha comunque continuato la corsa fino al suo domicilio senza, nemmeno a quel momento, ritornare sul luogo dell'impatto per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Così agendo, l'insorgente non si è neppure sincerato delle condizioni di salute di _____, che poteva anche essere stata seriamente ferita senza necessariamente essersi cascata al suolo. Il ricorrente si è unicamente fidato di quanto – erroneamente - ritenuto in un primo tempo, ma questo suo comportamento configura una violazione dell'art. 51 cpv. 2 prima frase LCStr, secondo cui tutte le persone coinvolte nell'infortunio devono prestare soccorso alle persone ferite. Le spiegazioni addotte in proposito dal rappresentante del ricorrente non possono essere condivise. È del tutto fuori luogo pretendere che l'impatto del retrovisore laterale con l'anca del pedone non poteva che causarle una lieve contusione e non ferirla, cosicché non era necessario, né tanto meno obbligatorio avvertire la polizia (art. 51 cpv. 2 seconda frase LCStr). Poiché la vittima, colpita dalla vettura, si teneva il fianco con le mani, la polizia doveva invece essere avvertita, in modo tale che tutte le persone coinvolte collaborassero all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 2 terza frase LCStr). E fino al suo arrivo, nessuno poteva abbandonare il luogo dell'infortunio (art. 51 cpv. 2 quarta frase LCStr). 4.3. Il conducente che lascia il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia ricorre nel reato di sottrazione alla prova del sangue solo quando viola, nel contempo, l'obbligo di avvisare la polizia e quando l'ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla luce delle circostanze pertinenti del caso, che lui conosceva (DTF 124 IV 175). Per ammettere l'elusione della prova del sangue dalla omessa comunicazione dell'infortunio alla polizia è

dunque necessario disporre sia di un elemento oggettivo che di un elemento soggettivo (DTF 109 IV 137). Entrambe le condizioni – tratte dall'art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr - sono adempiute. D'un canto, RI1 non ha avvertito la polizia dell'infortunio; d'altro canto, sapendo di aver ingerito quel pomeriggio dell'alcol, dopo l'urto non si è fermato ed ha così accettato di eludere la prova del sangue. In virtù del predetto disposto la licenza di condurre è stata quindi correttamente revocata. 5. 5.1. L'insorgente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali (art. 33 cpv. 2 OAC). La giurisprudenza riconosce tale necessità con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 123 II 574; DTF 122 II 24 segg.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato dalla revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria attività professionale (DTF 123 II 572 consid. 2c). 5.2. Per RI1, titolare di un'impresa costruzioni nel comune di domicilio, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza citata. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Gli impedimenti che la revoca della licenza di condurre gli causerebbero possono invero essere mitigati con diversi accorgimenti. Va infatti evidenziato che egli potrebbe comunque far capo all'utilizzo dei mezzi pubblici oppure ricorrere all'aiuto di colleghi o di familiari. Conformemente alla decisione impugnata, per i suoi spostamenti professionali il ricorrente potrebbe inoltre avvalersi di veicoli a motore della categoria F. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che la misura revocatoria a scopo d'ammonimento di tre mesi sia del tutto adeguata (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr) e pienamente rispettosa del principio di proporzionalità (art. 33 cpv. 2 OAC). Il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 26 e 31 LCStr; 30, 32 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmM; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.